

Consorzio per lo Sviluppo Industriale
della Provincia di Potenza

DELIBERA

N° 74 del 13 Maggio 2019

OGGETTO: A.I. Tito - Presa d'atto locazione immobile industriale di proprietà della EUROPA CASH S.r.l. in liquidazione alla società HRG S.r.l. sublocata alla ELEFANTE CASH AND CARRY S.r.l. - Nulla-osta all'esercizio dell'attività.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

VISTA la L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n. 7 del 5 febbraio 2010, recante "*Misure finalizzate al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale*";

VISTA la L.R. n. 32 del 5/11/2014, pubblicata su B.U.R. n. 43 del 7/11/2014 recante "*Risanamento e rilancio dei Consorzi per lo sviluppo industriale*" con cui, tra l'altro, sono state introdotte modifiche ed integrazioni alla predetta L.R. n.18/2010;

VISTA la L.R. n. 34 del 30.11.2017 "Disposizioni in materia di Consorzi per lo Sviluppo Industriale", pubblicata sul BUR Basilicata n. 47 del 30.11.2017;

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza approvato ai sensi della L.R. n.5 novembre 2014 n.32 e pubblicato sul B.U.R. Regione Basilicata n.20 dell'1/06/2016;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n.1009 del 2.10.2018 con la quale il Dott. Aniello ERTICO è stato nominato Commissario Straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTA la delibera n.1 dell'8 ottobre 2018 avente ad oggetto L.R. n. 34 del 30.11.2017 recante "Disposizioni in materia di Consorzi per lo Sviluppo Industriale", art.1: "Art. 21 della L.R. 18/2017 – Disposizioni transitorie e urgenti". Nomina Commissario Straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza – Insediamento;

VISTA la delibera n. 2 dell'11 ottobre 2018 avente ad oggetto Art. 7 L.R. n. 32 del 5.11.2014 – Conferma Direttore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 250 del 4.04.2019 avente ad oggetto "Art. 1, comma 2 Legge Regionale 30.11.2017, n.34 – DGR n. 109/2018. Differimento scadenza durata in carica del Commissario straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza";

PREMESSO che la società EUROPA CASH S.r.l. in liquidazione è proprietaria di porzione del complesso immobiliare ubicato all'interno del centro commerciale denominato "Polo Acquisti Lucania" ricadente nella perimetrazione dell'a.i. di Tito, censito all'Ufficio del Territorio di Potenza - catasto fabbricati - al foglio n.14 p.lla 1120 sub 2, 5 e 7 del Comune di Tito (PZ), della superficie complessiva di mq 3.500 e piazzale esterno di mq. 2000 ricadente nell'a.i. di Tito destinato a centro logistica di ogni tipo di merce all'ingrosso ad oggi inattivo;

Che con contratto del 6 marzo 2019, la società EUROPA CASH S.r.l. in liquidazione ha concesso in locazione gli immobili sopra identificati alla società HRG S.r.l. unipersonale con sede in Roma alla via Nizza n. 152 piano 5 interno 10 – P.IVA 12380821004, PEC hrgrl@pec.it, Codice SDI TULURSB - prevedendo la possibilità di concederli in sublocazione;

Che con nota del 19 aprile 2019, acquisita in pari data al Prot. ASI n.2011, la società ELEFANTE CASH AND CARRY S.r.l. con sede in ZUMPANO (CS) alla via Beato Francesco Marino s.n.c. - P.IVA 03258000789, PEC: elefantesrl@pec.it – codice SDI TULURSB - ha comunicato che a far data del 11 marzo 2019 la società HRG S.r.l. ha concesso in sublocazione gli immobili sopra identificati di proprietà della EUROPA CASH S.r.l. in liquidazione, della superficie fondiaria di mq. 6000 sita nell'a.i. di Tito, richiedendo la relativa presa d'atto, il rilascio del nulla-osta consortile all'esercizio dell'attività da svolgere per il commercio all'ingrosso di alimentari, tipo Cash & Carry unitamente all'attività di logistica di centro distributivo a favore della ELEFANTE CASH AND CARRY S.r.l., e trasmetteva la documentazione di rito;

CONSIDERATO che l'istruttoria condotta dal responsabile del settore insediamenti produttivi Geom. Canio Marra, riportata nel rapporto assunto al protocollo generale del Consorzio Industriale al n. 2193 del 07/05/2019 che qui si intende allegato costituendo parte integrante e sostanziale del presente deliberato, evidenzia che gli immobili di che trattasi, di proprietà della EUROPA CASH S.r.l. in liquidazione saranno utilizzati dalla società ELEFANTE CASH AND CARRY S.r.l. per svolgere l'attività commercio all'ingrosso di alimentari, tipo Cash & Carry unitamente all'attività di logistica di centro distributivo - codici Ateco 46.21.10, 46.34.20 ecc. - con un organico lavorativo pari a n. 12 unità e si è conclude con la formulazione di parere favorevole al rilascio del richiesto nulla-osta consortile all'esercizio dell'attività, in quanto eserciterà la stessa attività svolta precedentemente dalla EUROPA CASH S.r.l. in liquidazione ed è conforme alle normative urbanistiche dettate dal P.R.G. dell'area industriale di Tito approvato con delibera di Giunta Regionale n.667 del 10/06/2014;

Che l'attività che svolgerà la società ELEFANTE CASH AND CARRY S.r.l. nell'immobile di che trattasi, così come attestato dal responsabile degli insediamenti produttivi e dal Dirigente Tecnico, non è in contrasto con la normativa urbanistica dettata dal P.R.G. dell'area industriale di Tito approvato con delibera di Giunta Regionale n.667 del 10/06/2014;

Che la società ELEFANTE CASH AND CARRY S.r.l. ha già sottoscritto per accettazione e trasmesso con nota Prot. n.2011/2019 il vigente regolamento consortile che, tra l'altro, norma le condizioni di erogazione dei servizi a consumo;

RITENUTO per quanto sopra premesso e considerato, su proposta del Dirigente Tecnico, di poter accogliere la richiesta formulata dalla società ELEFANTE CASH AND CARRY S.r.l., prendere atto della locazione e sublocazione avvenuta come da documentazione

sopra indicata, e autorizzare la società ELEFANTE CASH AND CARRY S.r.l. a poter esercitare l'attività nella lotto industriale sopra identificato assunto in locazione, rilasciando il richiesto nulla-osta;

Che in conformità a quanto previsto dalla delibera n.85 del 14/05/2004 recante "norme di prima applicazione del nuovo regolamento consortile", gli oneri dovuti al Consorzio da parte della società ELEFANTE CASH AND CARRY S.r.l. per l'istruttoria della pratica sono pari a € 260.00 oltre IVA come per legge;


tutto quanto sopra premesso e considerato, con i poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale n. 1009 del 2 ottobre 2018;

DELIBERA

1. di prendere atto dell'avvenuto contratto di locazione del 6 marzo 2019 con il quale la EUROPA CASH S.r.l. in liquidazione ha concesso in locazione alla HRG S.r.l. con sede in Roma alla via Nizza n. 152 piano 5 interno 10 P.IVA 12380821004 - PEC: hrgfri@pec.it - Codice SDI TULURSB -, gli immobili in premessa identificati della superficie coperta di mq. 3.500 e piazzale esterno di mq. 2.000 per la durata di 6 anni con decorrenza dal 11 marzo 2019;
2. di prendere atto dell'avvenuto contratto di sublocazione del 11 marzo 2019 con il quale la HRG S.r.l. ha concesso in sublocazione alla ELEFANTE CASH AND CARRY S.r.l., gli immobili in premessa identificati della superficie coperta di mq. 3.500 e piazzale esterno di mq. 2.000 per la durata di 6 anni con decorrenza dal 11 marzo 2019;
3. di accogliere l'istanza della società ELEFANTE CASH AND CARRY S.r.l. con sede in ZUMPANO (CS) alla via Beato Francesco Marino s.n.c. - P.IVA 03258000789, PEC: elefantesrl@pec.it - codice SDI TULURSB - inerente l'utilizzo degli immobili di proprietà della EUROPA CASH S.r.l. in liquidazione identificati in premessa, per una superficie di mq. 3.500 e piazzale esterno di mq. 2.000 nell'area industriale di Tito;
4. di autorizzare la ELEFANTE CASH AND CARRY S.r.l. a svolgere negli immobili di che trattasi in premessa individuati acquisiti in sublocazione nell'a.i. di Tito, l'attività per il commercio all'ingrosso di alimentari, tipo Cash & Carry unitamente all'attività di logistica di centro distributivo codice Ateco 46.21.10, 46.34.20 ecc. - con un organico lavorativo pari a n. 12, rilasciando il necessario nulla-osta all'esercizio dell'attività a far data dal 11 marzo 2019;
5. di impegnare la ELEFANTE CASH AND CARRY S.r.l. a trasmettere la formale richiesta di allaccio alla rete idrico-industriale consortile (se di interesse) per conseguire la necessaria autorizzazione e sottoscrivere il relativo contratto di fornitura;
6. di richiedere alla ELEFANTE CASH AND CARRY S.r.l. l'importo di € 260,00 oltre IVA come per legge, per l'istruttoria della pratica;
7. di incaricare l'ufficio amministrativo, di imputare alla ELEFANTE CASH AND CARRY S.r.l. per la quota riferibile agli immobili di che trattasi, gli oneri per la gestione e manutenzione dell'area industriale di Tito a far data dall' 11 marzo 2019;
8. di incaricare l'ufficio amministrativo di emettere a carico della ELEFANTE CASH AND CARRY S.r.l. regolare fattura per l'importo di cui al punto 6 che precede;

9. di dare atto che tutta la documentazione di cui nelle premesse e nel dispositivo della presente deliberazione è depositata presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Aniello ERTICO



Parere del Dirigente Tecnico:

Visti gli atti, alla luce di quanto riportato e proposto nel rapporto Prot. n.2193 del 07/05/2019 dal geom. Canio Marra responsabile di settore in esito all'istruttoria esperita, si concorda con quanto illustrato e proposto dal funzionario e si esprime parere favorevole in merito all'accoglimento dell'istanza avanzata dalla ELEFANTE CASH AND CARRY S.r.l. relativa alla presa d'atto della sublocazione intervenuta descritta in premessa e al rilascio del richiesto nulla-osta all'esercizio dell'attività l'attività per il commercio all'ingrosso di alimentari, tipo Cash & Carry unitamente all'attività di logistica di centro distributivo - codici Ateco 46.21.10, 46.34.20 ecc. - con un organico lavorativo pari a n. 12 negli immobili di che trattasi siti nell'a.i. di Tito.

Tito li, 09/05/2019

IL DIRIGENTE TECNICO
Ing. Guido BONIFACIO



Visto del Direttore:

Si attesta la legittimità dell'atto.

Tito li, 13/05/2019

IL DIRETTORE

Ing. Guido BONIFACIO

